



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio... 256/A .....IX Legislatura

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.05/2013 DEL 28/03/2013**

**"NORME PER LO SVILUPPO, LA PROMOZIONE E LA  
TUTELA DELL'ARTIGIANATO PUGLIESE"**



RELAZIONE

PROMOZIONE VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL'ARTIGIANATO PUGLIESE

L'artigianato rappresenta per la Puglia un universo produttivo estremamente vitale in termini di fatturato e di indotto generale, in quanto costituisce un importante e consolidato strumento per un'accorta politica di marketing territoriale tesa a individuare strategie per lo sviluppo, la valorizzazione, la tutela e la promozione sui mercati internazionali e nazionali delle produzioni artistiche e tradizionali.

La Puglia ha una forte e specifica vocazione artigianale: ceramica, legno, cartapesta pietra che rappresentano la storia del territorio e diffondono un'immagine della Puglia nel mondo.

Negli ultimi tempi la nostra Regione ha agevolato una politica di sviluppo e crescita delle imprese artigiane, mediante diversi interventi: la semplificazione delle procedure per l'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo (Artigiani in un giorno), l'approvazione della relativa modulistica e l'avvio dell'attività mediante un'unica comunicazione per via telematica, per cui in data 06/02/2012 è stato firmato un protocollo d'intesa tra la Regione Puglia ed il Ministro dello Sviluppo Economico.

L'ampliamento di ComUnica al settore artigiano rappresenta un'importante novità e opportunità di semplificazione per le piccole e medie imprese che, oltre ad avvalersi della nuova procedura per i quattro adempimenti previsti (Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL), possono richiedere l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane.

La presente proposta ha lo scopo di disciplinare unitariamente la complessa materia e di int alla luce delle modifiche al Titolo V della Costituzione e delle norme relative alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Con la nuova normazione costituzionale viene meno il riferimento esplicito al settore artigianato, e soprattutto quello all'istruzione artigiana e professionale, assegnando alle regioni la competenza esclusiva nella materia.

L'unica norma costituzionale che considera esplicitamente l'artigianato, risulta essere quella dell'art. 45 che al secondo comma espone il seguente principio: "La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato", pertanto il settore artigianato non solo è esplicitamente preso in considerazione dal legislatore costituzionale, ma ne viene indicato espressamente l'obiettivo da raggiungere: la tutela e lo sviluppo, riconoscendo per un verso una naturale debolezza di questo settore economico, dall'altro la necessità che il legislatore ordinario si preoccupi di farlo sviluppare, e quindi di farlo crescere ed aumentare, ritenendo che rientra nell'attività economica della Nazione e partecipa quindi alla produzione della sua stessa ricchezza, ma soprattutto che è terreno idoneo per lo sviluppo della stessa economia nazionale.

In linea con le norme costituzionali, lo Statuto della nostra regione, all'art. 11, comma 6 riafferma gli stessi principi: "La Regione valorizza e tutela l'artigianato, anche nelle sue forme associate.

Alla luce di quanto sopra, il primo articolo della proposta di legge fa riferimento ad entrambe le norme costituzionali sopra citate per ribadire la finalità della Regione di tutelare, valorizzare e sviluppare l'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali ed artistiche.

La proposta riprende dalla legge quadro sull'artigianato n. 443/1985 la definizione della figura dell'imprenditore artigiano, dell'impresa artigiana e delle forme associate e consortili, i limiti dimensionali dell'impresa artigiana, ma, rispetto ad essa recepisce i principi e le indicazioni della normativa comunitaria e delle recenti normative finalizzate a semplificare le procedure ed a eliminare vincoli ritenuti non essenziali ai fini degli interessi generali delle imprese e dei consumatori finali.

Con riferimento alla segnalata evoluzione normativa, un contributo determinante è stato rivestito dalla L. n. 40 del 2007, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese che, nell'ambito delle misure per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza, all'art. 9 ha previsto l'introduzione della "Comunicazione Unica" per la nascita dell'Impresa.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Tale strumento ha trovato esplicita applicazione, ai sensi dell'art. 9 bis della stessa legge, anche alle imprese artigiane, al fine dell'attestazione del possesso dei requisiti di qualifica artigiana e della conseguente iscrizione al relativo albo provinciale.

Il concreto funzionamento - in materia di artigianato - dello strumento semplificativo in considerazione è stato subordinato, trattandosi di materia rientrante nella competenza legislativa concorrente, ad una specifica disciplina regionale di recepimento dei principi sanciti dal legislatore statale volti a perseguire obiettivi di liberalizzazione economica, avente altresì ad oggetto le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonché l'assegnazione di termini congrui sia a fini di contraddittorio, sia per consentire la conformazione ai requisiti di legge (art. 9 bis, c. 3, L. n. 40 del 2007).

Un ruolo di particolare rilievo nella ricostruzione del quadro normativo all'interno del quale si inserisce la proposta di semplificazione procedimentale è rivestito dal citato d.lsg. 59/2010 con cui è stata recepita la c.d. "direttiva servizi" che, nell'ambito del processo di integrazione comunitaria e della conseguente disciplina di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi, ha dettato alcune regole generali relative ad alcune attività artigiane.

In particolare, il decreto legislativo in argomento prende in considerazione le attività regolamentate di acconciatore, di estetista e di tintolavanderia, rispetto alle quali il legislatore persegue un obiettivo di snellimento nell'accesso ed esercizio.

A tal fine viene prevista la sostituzione del classico provvedimento di autorizzazione con la segnalazione certificata di inizio attività (in origine dichiarazione di inizio attività) ad efficacia immediata.

La SCIA immediata, difatti, consente l'avvio dell'attività artigiana contestualmente alla trasmissione della comunicazione al comune competente per territorio.

Il successivo D.lgs n. 147/2012 recante disposizioni integrative e correttive del citato D.L.vo n. 59/2010 estende l'istituto della segnalazione anche ad altre attività artigianali, quali gli acconciatori ed estetisti.

In una logica di effettiva semplificazione il DDL legge propone la soppressione delle CC.PP.A in conformità con la normativa attuativa della direttiva 2006/123/CE e con i principi di semplificazione ad essa sottesi. La soppressione delle CPA e la conseguente attribuzione delle funzioni alle CCIAA territorialmente competenti, inoltre, comporta un triplice ordine di vantaggi: 1) economico, derivante dalla eliminazione delle spese connesse alla permanenza e al funzionamento delle CPA (pare sufficiente riferirsi a: indennità di presenza, rimborso spese viaggio, polizze assicurative, costi relativi alle operazioni elettorali per il rinnovo delle Commissioni); 2) giuridico-legislativo, legato al venir meno dell'antinomia tra l'attuale assetto politico-burocratico e le regole contenute nella direttiva comunitaria in materia di liberalizzazione di servizi, come recepite con il citato d.lgs. n. 59 del 2010, le quali non consentono che istituzioni di tal genere siano costituite anche da operatori di mercato concorrenti; 3) organizzativo connesso alla maggiore semplificazione introdotta per l'operatore artigiano, non più costretto al duplice passaggio CCIAA - CPA. Semplificazione implicante un effettivo e complessivo snellimento della procedure per l'iscrizione modificazione e cancellazione dall'AIA.

Il procedimento previsto dallo schema di legge in questione può quindi essere così riassunto:

- 1) Il titolare presenta alla CCIAA competente per territorio (provincia in cui è situata la sede principale o l'attività dell'impresa artigiana) la Comunicazione Unica (L. n. 40/2007) attestante il possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge (per le attività regolamentate la CU deve essere accompagnata dalla SCIA all'uopo necessaria ai sensi delle normative di settore).
- 2) L'iscrizione all'Albo Artigiani decorre automaticamente dalla data di comunicazione e possiede natura costitutiva (ovvero è condizione essenziale per ottenere agevolazioni di legge in favore delle imprese artigiane e, inoltre, nessuna impresa può adottare nella propria insegna, marchio o ditta dei riferimenti all'artigianato in mancanza di essa).
- 3) La CCIAA dispone, a campione, accertamenti e controlli: a tal fine può concludere accordi con i Comuni del proprio territorio avvalendosi dell'aiuto degli Uffici di Polizia Municipale per gli accertamenti e i sopralluoghi che si rendono necessari.
- 4) Avvenuta l'iscrizione, la CCIAA ne cura la trasmissione all'Inps e all'Inail a fini previdenziali ed assistenziali.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

4.

5) Le CCIAA procedono all'iscrizione anche d'ufficio con riferimento a quelle imprese che, pur possedendo tutti i requisiti di legge, non abbiano provveduto a presentare la Comunicazione Unica. Allo stesso modo le CCIAA possono procedere alla cancellazione d'ufficio di quelle imprese già iscritte che, però, perdano i predetti requisiti.

Le CCIAA provvedono d'ufficio anche grazie a segnalazioni e accertamenti di Ispettorati del Lavoro, associazioni di categoria (artigiane e di consumatori) ovvero sulla base delle indicazioni provenienti dalle amministrazioni interessate.

Vengono in tal modo avviate le doverose procedure di accertamento e controllo. Per l'attività istruttoria, all'uopo opportuna, è possibile avvalersi della collaborazione istituzionale dei Comuni.

Il DDL propone, inoltre, l'istituzione dei Centri di assistenza tecnica (CAT), già sperimentati da altre regioni, che grazie ad un meccanismo di autorizzativo regionale, hanno la funzione di assistenza tecnica, accesso ai finanziamenti miglioramento della gestione economica e finanziaria.

La proposta di legge, infine, cerca di porre le basi per individuare nuove strategie per lo sviluppo, la valorizzazione, la tutela dell'artigianato artistico, riferendosi, anche alla recente legge regionale n.31/2012 "Norme in materia di formazione del lavoro"

Il DDL si divide in tre Sezioni: il Capo 1 dedicato alle definizioni e finalità; Capo II dedicato al procedimento per l'iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane dal Albo artigiani; Capo III inerente gli interventi di formazione e sostegno alle imprese, Capo IV relativo alla tutela dell'artigianato artistico, tradizionale, marchi e consorzi di tutela, Capo V dedicato alla CRA di cui esplicita composizione e funzioni; Capo VI Disposizioni finali.

**Art. 1 Principi generali** Il disegno di legge riconosce, per un verso, il valore strategico dell'artigianato nella promozione dell'economia regionale e per altro verso, intende coniugare la valorizzazione con i principi di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa.

**Art. 2 Ambito di applicazioni** sono indicate le attività escluse dall'ambito di applicazione della legge.

**Articoli 3, 4 e 5 e 6**, in applicazione delle recenti tecniche di redazione legislativa, chiarisce le definizioni di imprenditore artigiano, di impresa artigiana, delle forme associate e consortili, nonché i limiti dimensionali dell'impresa artigiana.

**Art. 7 Svolgimento dell'attività artigianale** Vengono indicate le caratteristiche dell'esercizio dell'attività che può essere svolta in luogo fisso, o presso l'abitazione dell'imprenditore o in altra sede individuata dal committente. Può essere svolta anche in forma ambulante o con posteggio. L'impresa artigiana ha come scopo prevalente la produzione di beni e servizi.

**Art. 8 Albo Imprese Artigiane** Il DDL ha mantenuto, in analogia con la legge quadro sull'artigianato, l'Albo delle imprese Artigiane a cui sono tenute ad iscriversi le imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dal presente disegno di legge. L'iscrizione all'Albo ha efficacia costitutiva ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e per l'adozione da parte dell'impresa, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato.

Le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane sono attribuite alle Camere di Commercio.

**Art. 9 Iscrizione delle imprese artigiane** Al fine dell'iscrizione, modificazione, cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane l'interessato presenta alla Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica la Comunicazione Unica per gli adempimenti di cui all'art. 9 del decreto legge 31/01/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40. La CCIAA dispone accertamenti e controlli, anche in loco e a tal scopo può concludere accordi con i comuni del proprio territorio e adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione

**Art. 10 Modifiche e cancellazioni** Le Camere di Commercio procedono all'annotazione e alle cancellazioni anche d'ufficio delle imprese artigiane che non abbiano provveduto alla presentazione delle necessarie comunicazioni.

**Art. 11 Sanzioni** L'articolo completa il quadro dei poteri amministrativi fissando le sanzioni per le violazioni.

**Art. 12 Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni** L'articolo legato al precedente delega la competenza delle sanzioni alla Camera di Commercio nel cui territorio sono state



accertate le trasgressioni. Le Camere di Commercio possono avvalersi dell'attività istruttoria dei Comuni.

**Art. 13 Coordinamento e attuazione degli interventi** Alla regione viene riconosciuto il ruolo di promozione di interventi a favore dell'artigianato nell'ambito degli strumenti di programmazione, anche in compartecipazione con i Ministeri competenti, ed il sistema camerale pugliese.

L'attuazione e la gestione degli interventi finanziari della Regione a favore del comparto artigianato può essere delegata ad enti e strutture strutturali e/o funzionali regionali.

**Art. 14 Centri di Assistenza Tecnica per l'Artigianato** Viene previsto l'istituzione dei CATA Centri di assistenza Tecnica per l'Artigianato con funzioni di assistenza tecnica, di promozione commerciale e di certificazione di qualità.

**Art. 15 Interventi per favorire la creazione e la successione nell'impresa** Sempre alla Regione compete il ruolo di promozione di iniziative per favorire la continuità di attività dell'impresa artigiana mediante il passaggio generazionale, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere, e di salvaguardare i livelli occupazionali. In quest'ottica i CATA possono presentare alla Giunta Regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato e per le suddette finalità.

**Art 16 Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi** Nell'ambito di interventi a sostegno dell'artigianato l'articolo si richiama al sistema di garanzia creditizia a servizio dell'artigianato, valorizzando la funzione dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi - confidi pugliesi.

**Art. 17 Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale pugliese** Viene rinviato ad un successivo regolamento la disciplina per la promozione e la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale.

**Art. 18 Definizione di artigianato artistico e tradizionale pugliese** Vengono individuate le creazioni e le lavorazioni di elevato valore artistico e della tradizione pugliese e dell'abbigliamento su misura.

**Art. 19 Interventi** Al fine di perseguire gli obiettivi di valorizzazione dell'artigianato artistico sono individuati i campi di interventi della politica regionale. Alla Regione compete, anche, l'approvazione dei disciplinari di produzione, marchi di qualità per le singole tipologie di attività del settore dell'artigianato artistico.

**Art. 20 Interventi per le aggregazioni regionali** L'articolo è finalizzato agli interventi regionali volti ad incentivare l'aggregazione tra imprese artigiane, nonché l'associazionismo tra altre imprese commerciali.

**Art. 21 Commissione regionale per l'artigianato pugliese** Viene istituita la CRAP con compiti di monitoraggio, studio, informazioni, rilevazioni statistiche e di proposizione di progetti, iniziative a favore delle imprese artigiane. La composizione, le modalità di insediamento e di funzionamento sono rinviate ad un successivo regolamento.

**Art. 22 Regolamento Regionale** Con l'emanazione di apposito regolamento sarà disciplinato le modalità di insediamento, composizione e funzionamento della CRAP; la definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e l'individuazione delle attività per ciascun settore; le modalità per le richieste di accreditamento, le tipologie dei servizi erogabili, le verifiche sulle attività prestate dai CATA.


Verrà anche disciplinato il graduale trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni delegate.

**Art. 23 Norma transitoria e finali** L'articolo dispone l'abrogazione della L.R. n.6/2005 e s.m.i. dall'entrata in vigore del regolamento regionale previsto all'art. 21. Fino a tale data, rimane in vigore la previgente normativa.

Il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34, L.R. 28/2001.

L'Assessore

Loredana Capone




**NORME PER LO SVILUPPO, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELL'ARTIGIANATO  
PUGLIESE**

*[Handwritten signature]*



REGIONE PUGLIA  
SEGRETARIATO GENERALE

<b>Capo I Definizioni e finalità della legge .....</b>	<b>8</b>
Art. 1 Oggetto e finalità .....	8
Art. 2 Ambito di applicazione.....	8
Art. 3 Imprenditore artigiano.....	8
Art. 4 Definizione di impresa artigiana.....	9
Art. 5 Consorzi e società consortili .....	9
Art. 6 Limiti dimensionali.....	10
Art. 7 Svolgimento dell'attività artigiana .....	11
<b>Capo II Iscrizione delle imprese artigiane.....</b>	<b>11</b>
Art. 8 Albo Imprese Artigiane	
Art. 9 Iscrizione delle imprese artigiane nel registro delle imprese. ....	11
Art. 10 Modifiche e cancellazioni .....	
Art. 11 Sanzioni .....	13
Art. 12 Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni.....	13
Art. 13 Coordinamento e attuazione degli interventi	
<b>CAPO III Istituzione ed interventi a sostegno dei CATA – Centri di Assistenza</b>	
<b>Tecnica per l'Artigianato .....</b>	<b>10</b>
Art. 14 Centri di Assistenza Tecnica per l'Artigianato .....	10
Art. 15 Interventi per favorire la creazione e la successione nell'impresa .....	14
Art. 16 Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi .....	5
<b>Capo IV Tutela dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale (marchi, consorzi di tutela). ....</b>	<b>14</b>
Art. 17 Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale pugliese .....	5
Art. 18 Definizione di artigianato artistico e tradizionale pugliese.....	5
Art. 19 Interventi.....	15
Art. 20 Interventi per le aggregazioni artigianali. ....	16
<b>Capo V Commissione regionale per l'artigianato pugliese .....</b>	<b>16</b>
Art. 21 Commissione regionale per l'artigianato pugliese .....	16
<b>Capo VI Disposizioni finali.....</b>	<b>16</b>
Art. 22 Regolamento regionale: .....	16
Art. 23 Norma transitoria e abrogazioni. ....	17



*[Handwritten signatures]*

**Capo I**  
**Definizioni e finalità della legge**

**Art. 1**  
**Oggetto e finalità**

1. La Regione Puglia tutela, sviluppa e valorizza l'artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e artistiche, in ossequio all'articolo 45, comma 2 della Costituzione e nell'ambito della competenza legislativa di cui all'articolo 117, comma 4 della Costituzione e dei principi di cui all'art.11, comma 6 dello Statuto Regionale
2. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa favorisce la creazione e la crescita delle imprese artigiane per tutelare e salvaguardare i talenti e i mestieri dell'artigianato artistico - tradizionale.
3. La presente legge disciplina i requisiti di imprenditore artigiano e di impresa artigiana, dei loro consorzi e società consortili, le procedure per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa; detta norme per la creazione di imprese artigiane, per sostenerne la crescita e lo sviluppo, per favorire la successione d'impresa e il passaggio generazionale, per salvaguardare e tutelare i valori, i saperi e i mestieri dell'artigianato artistico e tradizionale pugliese.

**Art. 2**  
**Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'imprenditore artigiano ed all'impresa artigiana come definiti ai successivi articoli 3 e 4.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle:
  - a) attività agricole, salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attività artigiana;
  - b) attività di prestazione di servizi commerciali, attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, commercio in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti, salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attività artigiana;
  - c) attività artistiche svolte in forma di lavoro autonomo;
  - d) attività di produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria, senza l'impiego di mano d'opera.

**Art. 3**  
**Imprenditore artigiano**

1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali che disciplinano le singole attività artigiane.
4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dalle leggi statali.



*[Handwritten signature]*

**Art. 4**  
**Definizione di impresa artigiana**

1. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.
2. L'impresa deve esser organizzata ed operare con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all'articolo 230 bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.
3. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.
4. L'impresa può essere esercitata, altresì, in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che:
  - a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5,
  - b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di un'altra società in accomandita semplice;
  - c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e non sia unico socio di un'altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
  - d) nelle società a responsabilità limitata la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
  - e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
5. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchi, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non è iscritta all'albo artigiani; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritte nella separata sezione dell'albo artigiani.
6. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo e per lo svolgimento di attività amministrative gestionali.
7. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo artigiani, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti al presente articolo, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
8. In caso di gravi motivi di salute dell'imprenditore artigiano, debitamente documentati, su richiesta, può essere sospesa l'iscrizione degli elenchi previdenziali per un massimo di dodici mesi.
9. Per la vendita nei locali produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane, le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione di vendita e di orario di vendita.

**Art. 5**  
**Consorzi e società consortili**

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani, con l'indicazione delle relative imprese consorziate.



*[Handwritten signature]*

2. I consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole e medie imprese, come definite nel Regolamento (CE) n.800/2008, nonché enti pubblici, bancari ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, purchè in numero non superiore ad un terzo, sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
3. Sono inoltre iscritti in sezione separata dell'albo artigiani con la denominazione di impresa artigiana, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.
4. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 possono usufruire delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo artigiani.

### **Art. 6** **Limiti dimensionali**

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:
  - a) per l'impresa che non lavora in serie:
    - i. un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;
    - ii. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  - b) l'impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata:
    - i. un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
    - ii. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  - c) per l'impresa che svolge la propria attività nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura:
    - i. un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;
    - ii. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  - d) per l'impresa di trasporto fino ad un massimo di otto dipendenti;
  - e) per le imprese di costruzioni edili:
    - i. un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
    - ii. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
2. Al fine del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 non sono computati:
  - a) per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana ai sensi del D.L.vo n167/2011 "Testo unico dell'apprendistato ai sensi dell'art. 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 e la relativa disciplina regionale di cui alla L.R.n.31/2012 "Norme in materia di formazione del lavoro."
  - b) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
  - c) i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).



*[Handwritten signature]*

- 11.
3. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:
    - a) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
    - b) i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
    - c) i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
  4. Le imprese artigiane, che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al venti per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati al comma 1 e per un periodo non superiore a tre mesi all'anno, mantengono la qualifica di impresa artigiana.

**Art. 7**  
**Svolgimento dell'attività artigiana**

1. L'attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.
2. L'impresa artigiana può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi adiacenti.
3. L'impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell'azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie.

**Capo II**  
**Iscrizione delle imprese artigiane**

**Art. 8**  
**Albo delle imprese artigiane**

1. E' istituito nella Regione Puglia l'Albo delle imprese artigiane, suddiviso in sezioni provinciali, a cui sono tenute ad iscriversi le imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
2. L'Albo regionale è di proprietà della Regione Puglia e chiunque può prenderne visione e ottenere una copia.
3. La Regione delega alle Camere di Commercio l'esercizio delle funzioni amministrative per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base delle procedure previste dalla presente legge. Le imprese artigiane sono altresì annotate nel Registro Imprese secondo la normativa vigente.
4. L'iscrizione delle imprese aventi titolo, costituite anche in forma cooperativa o consortile, nonché dei loro consorzi è effettuata con le modalità di cui all'art. 9.
5. L'iscrizione all'Albo, effettuata con le modalità di cui all'art.9, ha efficacia costitutiva ed è condizione:
  - a) per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;
  - b) per l'adozione da parte dell'impresa, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato
6. Per le attività previste dalla presente legge si applicano a favore delle Camere di commercio i diritti di segreteria stabiliti in attuazione dell'articolo 18, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
7. L'Albo regionale è conservato presso gli Uffici competenti della Regione Puglia. Le sezioni provinciali dell'Albo sono depositate anche presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti.



**Art.9****Iscrizione, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane**

1. Al fine dell'iscrizione, modificazione, cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane l'interessato presenta alla Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all'art. 9 del decreto legge 31/01/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40.
2. La comunicazione unica, predisposta sull'apposita modulistica e corredata a mezzo di autocertificazioni e delle attestazioni richieste consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana, con conseguente iscrizione nell'albo regionale o nella separata sezione per i consorzi e le cooperative e l'avvio immediato dell'attività, nonché per la registrazione di modifiche o cancellazione, comprese le modificazioni relative alla perdita dei requisiti, previsti dalla legge per l'iscrizione.
3. La Camera di Commercio contestualmente rilascia la ricevuta dell'avvenuta comunicazione e dà notizie alle Amministrazioni competenti ed all'ufficio provinciale dell'albo.
4. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione, della modifica e della cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell'interessato della comunicazione unica di cui al comma 2.
5. La CCIAA dispone accertamenti e controlli, anche in loco; a tal scopo può concludere accordi con i comuni del proprio territorio al fine di avvalersi degli uffici di polizia municipale per gli accertamenti e sopralluoghi che si rendono necessari.
6. La CCIAA adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Tale termine è sospeso per trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione.
7. Il provvedimento di cancellazione e di variazione di cui al comma 6 deve essere comunicato all'impresa artigiana entro il termine di sette giorni dall'adozione dello stesso, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 14.

**Art.10****Modifiche e cancellazioni**

1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, la comunicazione unica in ordine a:
  - a) le modificazioni dei requisiti artigiani;
  - b) la cessazione dell'attività;
  - c) la perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.
2. L'ufficio dell'Albo procede alla modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta modifica e cancellazione alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali ed assistenziali.
3. Le Camere di commercio procedono all'annotazione e alla cancellazione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi anche dell'attività istruttoria dei Comuni.
4. Avverso il provvedimento di cancellazione e di variazione è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente direzione del Servizio Attività Economiche della Regione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione.
5. Le modalità operative relative alla decisione dei ricorsi in via amministrativa sono definite dal regolamento di cui all'art. 21, sino alla loro entrata in vigore si applicano le norme della Legge 241/90.



**Art. 11  
Sanzioni.**

13.

1. In relazione all'annotazione nell'Albo artigiani del registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
  - a. in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione, commercializzazione si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro;
  - b. in caso di presentazione, ai fini dell'annotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.

**Art. 12  
Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni**

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 è delegata alla Camera di commercio nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni.
2. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni.
3. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di bilancio della Camera di commercio esercitante la delega di cui al comma 1, fatte salve le spese sostenute dai comuni per l'attività istruttoria.
4. Le Camere di commercio trasmettono alla Regione Puglia entro il 31 gennaio di ogni anno una rendicontazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti, nonché una relazione annuale sulle iscrizioni, cancellazioni.
5. In relazione alle verifiche di cui al comma 2, al fine di garantire l'uniformità delle attività svolte sul territorio regionale, si provvederà all'adozione di un accordo di collaborazione tra Regione Puglia, Unioncamere Puglia ed ANCI Puglia, avente ad oggetto specifiche linee guida operative.

**Art. 13  
Coordinamento e attuazione degli interventi**

1. La Regione intraprende e promuove, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, interventi a favore dell'artigianato
2. L'attuazione e la gestione degli interventi finanziari della Regione a favore del comparto artigianato può essere delegata ad enti e strutture strutturali e/o funzionali regionali.
3. La Regione, nell'ambito degli strumenti della programmazione, anche in compartecipazione con i Ministeri competenti, ed il sistema camerale pugliese, sostiene processi di internazionalizzazione del sistema produttivo artigianato con politiche di rete e supporto alla promozione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti.

**CAPO III**

**Istituzione ed interventi a sostegno dei CATA – Centri di Assistenza Tecnica per l'Artigianato**

**Art. 14  
Centri di Assistenza Tecnica per l'Artigianato**

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane pugliesi, possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese artigiane attraverso



*[Handwritten signature]*

188

l'accreditamento presso la regione, laddove sussistano i requisiti descritti nei commi seguenti.

14.

2. I centri di assistenza possono essere costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria presenti nel CNEL, sul territorio dell'intera regione e su quello di ciascuna Provincia.
3. I centri devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative.
4. I centri sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste dal presente articolo entro novanta giorni dalla presentazione della domanda secondo le modalità stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 22.
5. I centri non devono perseguire scopo di lucro e, in particolare, devono svolgere, a favore delle imprese artigiane, attività dirette:
  - a) all'assistenza tecnica;
  - b) alla formazione e all'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
  - c) al miglioramento della gestione economica e finanziaria di impresa;
  - d) all'accesso ai finanziamenti anche comunitari;
  - e) alla sicurezza, all'informazione, formazione e tutela dei consumatori;
  - f) alla tutela dell'ambiente;
  - g) alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
  - h) alla certificazione di qualità delle imprese artigiane;
  - i) alla promozione commerciale a livello locale e nazionale.
6. La Regione può avvalersi dei centri per ogni iniziativa utile allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti.

#### **Art. 15**

##### **Interventi per favorire la creazione e la successione nell'impresa**

1. La Regione promuove iniziative intese a favorire:
  - a. la continuità di attività dell'impresa artigiana;
  - b. il passaggio generazionale, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere, e di salvaguardare i livelli occupazionali.
  - c. la creazione di nuove imprese artigiane, altrimenti denominata "start - up", al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale.
2. I CATA, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigiane, possono presentare alla Giunta Regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato, anche per le finalità di cui al comma 1.

#### **Art 16**

##### **Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi**

1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema di garanzia creditizia a servizio dell'artigianato, valorizzando la funzione dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi - confidi pugliesi.

#### **Capo IV**

##### **Tutela dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale (marchi, consorzi di tutela).**

#### **Art. 17**

##### **Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale pugliese**

1. La Regione promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale pugliese mediante:
  - a. la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali;
  - b. la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali;
  - c. la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale;



*[Handwritten signature]*

148

- d. lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.
- 2. La tutela dell'artigianato artistico e tradizionale sono disciplinati da regolamento di cui all'art. 25.


**Art. 18**  
**Definizione di artigianato artistico e tradizionale pugliese**

- 3. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente legge per l'impresa artigiana, nonché i principi fissati per la qualificazione dell'artigianato artistico dalla L.R.22 ottobre 2012 n. 31 "Norme in materia di formazione del lavoro" sono definite produzioni dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, ai fini della presente legge:
  - a) le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;
  - b) le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione.
- 4. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dagli articoli da 197 a 205 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).
- 5. I settori dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al precedente comma sono individuati nel regolamento regionale di cui all'art 21, su proposta della Commissione Regionale per l'Artigianato, nell'ambito dell'elenco esemplificativo allegato al D.P.R. n. 288 del 25 maggio 2001.

**Art. 19**  
**Interventi**

- 1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 16 la Regione con appositi provvedimenti promuove, anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali, associazioni e consorzi di imprese:
  - a. la ricerca di nuovi modelli e la realizzazione e la sperimentazione tecnica di nuovi prodotti, nonché la realizzazione di marchi di qualità e di origine;
  - b. la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche;
  - c. la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi;
  - d. la partecipazione delle imprese artigiane a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale in Italia e all'estero;
  - e. l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti
  - f. la realizzazione di corsi formativo-lavorativi nelle botteghe scuola;
  - g. ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico.
- 2. La Ceramica Artistica e Tradizionale di Grottaglie, già tutelata ai sensi della legge n. 188/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché destinataria di un Disciplinare di Produzione approvato dalla Giunta Regionale con delibera 803 del 24.6.1999, è inserita nel diritto nel settore di cui al precedente comma.
- 3. La Regione approva i disciplinari di produzione, marchi di qualità, variazioni ed aggiornamenti per le singole tipologie di attività del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, elaborati dal competente Servizio in collaborazione con artigiani ed esperti del settore trattato e con la Commissione Regionale per l'Artigianato pugliese.




 15/10

- 16.
4. La Regione, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato, definisce i criteri e le modalità per la predisposizione di appositi disciplinari, nonché per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari stessi.

**Art. 20**  
**Interventi per le aggregazioni artigianali.**

1. La Regione favorisce ed incentiva l'aggregazione delle imprese artigiane sotto forma di:
  - a. centri di attrazione in cui concentrare l'offerta di prodotti tipici: Piazze dei mestieri, Poli di eccellenza artigiana o Villaggi artigiani
  - b. reti di imprese volti alla promozione dei prodotti artigianali
  - c. centri di sviluppo di filiere dei prodotti artigianali
  - d. aggregazioni di imprese artigiane che partecipano ai Distretti urbani del commercio ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Reg. Reg. 15 luglio 2011 n.15.

**Capo V**  
**Commissione regionale per l'artigianato pugliese**

**Art. 21**  
**Commissione regionale per l'artigianato pugliese**

1. E' istituita la Commissione regionale per l'artigiano pugliese (CRAP) che ha sede presso il competente Servizio regionale.
2. Alla Commissione regionale per l'artigianato pugliese (CRAP) competono le seguenti funzioni:
  - a) esprime pareri consultivi per l'emanazione di direttive per la definizione di criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti l'iscrizione al Registro delle imprese;
  - b) elabora, insieme al competente Servizio regionale, e presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale concernente le attività artigianali della Regione Puglia.
  - c) promuove forme di comunicazione stabili con le Camere di Commercio e con Unioncamere regionale nel settore dell'artigianato;
  - d) svolge attività di documentazione, di studio e di informazione, ed elabora periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato in Puglia;
  - e) formula, di concerto con il Servizio regionale competente, proposte alla Giunta, comprese quelle di tipo promozionale, per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato, in particolare quello artistico e tradizionale, anche attraverso le proposte inerenti i progetti promozionali a favore dell'artigianato;
  - f) esprime pareri e formula proposte per quanto riguarda i settori nei quali effettuare i corsi di formazione professionale nell'artigianato e di bottega scuola;
3. I compiti di segreteria sono svolti da personale appartenente al competente Servizio regionale.
4. La CRAP è presieduta dal Dirigente del competente Servizio o da un suo delegato.
5. Le modalità di insediamento, funzionamento e composizione della CRAP sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all'articolo 22.

**Capo VI**  
**Disposizioni finali.**

**Art. 22**  
**Regolamento regionale**

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina:
  - a) il graduale trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge;
  - b) le modalità di annotazione e cancellazione delle imprese artigiane nell'Albo imprese Artigiane.



*[Handwritten signature]*

16  
11

- c) le modalità di insediamento, composizione e funzionamento della CRAP;
- d) la definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e l'individuazione delle attività per ciascun settore;
- e) le modalità per le richieste di accreditamento, le tipologie dei servizi erogabili, le verifiche sulle attività prestate dai CATA.

**Art. 23**  
**Norma transitoria e abrogazioni.**

1. La legge regionale 25 febbraio 2005 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 22.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Tramessa alla IV Commissione

Consigliere il 02/04/2013



*[Handwritten signature]*

nr 12